



## **Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili, turbamento della quiete e dell'ordine pubblico (OReRuMo – 26.01.2026)**

### **Il Municipio di Agno, richiamati:**

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- la Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS);
- Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS) del 27 febbraio 2019;
- il Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS) del 10 novembre 2021;
- la Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss);
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- il Regolamento comunale del 23 aprile 2018.

### **o r d i n a:**

#### **CAPITOLO I – Disposizioni generali**

##### **Art. 1 - Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

##### **Art. 2 - Principio**

- 1 Sul territorio giurisdizionale del Comune di Agno sono vietati i rumori ed i comportamenti, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- 2 In particolare sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
- 3 Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, leggi, regolamenti e ordinanze, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

## CAPITOLO II – Norme comportamentali

### Art. 3 - Quietè notturna e pausa pomeridiana

- 1 È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 08.00.
- 2 In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 19.00.
- 3 Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe. Le deroghe devono essere richieste almeno 10 giorni prima del lavoro da svolgere.
- 4 Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza, in particolare per quanto riguarda i lavori agricoli e di giardinaggio (art. 6) e i lavori artigianali, industriali, edili e di genio civile (art. 7).

### Art. 4 - Domenica e giorni festivi

- 1 La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi o molesti per il vicinato.
- 2 In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste almeno 10 giorni prima del lavoro da svolgere.

### Art. 5 - Perturbamento della pubblica quiete e dell'ordine pubblico

Sono considerati perturbamento della quiete pubblica e dell'ordine pubblico le infrazioni stabilite dall'art. 2 LOrP, nello specifico:

- a) praticare l'accattonaggio;
- b) condurre nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali cani non tenuti al guinzaglio e, qualora le circostanze lo richiedano o sia stato imposto, senza la museruola, lasciar vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi – compresi i cani appartenenti a razze soggette ad autorizzazione o restrizioni – che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c) omettere, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità, di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistere, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d) sporcare, imbrattare o in altro modo insudiciare il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e) disturbare, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
- f) effettuare schiamazzi notturni nei luoghi abitati o disturbare il vicinato mediante la riproduzione e/o l'amplificazione del suono in violazione delle norme locali di quiete;
- g) esercitare la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto o al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
- h) praticare l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione.

## Art. 6 - Lavori agricoli e di giardinaggio

- 1 L'utilizzo di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) è ammesso solo se munite di silenziatori omologati e non manomessi.
- 2 La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, come pure il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 e le ore 19.00.
- 3 Sono accordate deroghe nel caso di attività agricole svolte a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.
- 4 Nei giorni in cui è dichiarato l'allarme canicola dalle competenti Autorità cantonali, l'orario di inizio dei lavori all'aperto – segnatamente nei settori quali il giardinaggio esercitato da professionisti – è stabilito conformemente alle disposizioni emanate dai servizi cantonali competenti. In tali circostanze, e in deroga agli orari ordinari previsti ai precedenti capoversi del presente articolo, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00, salvo diverse disposizioni del Municipio, il quale si allinea alle indicazioni cantonali e si riserva di adottare ulteriori misure qualora necessario.

## Art. 7 - Lavori artigianali, industriali, edili e di genio civile

- 1 Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, della casa anziani, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
- 2 Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale sui provvedimenti di costruzione e di esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
  - a) dove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, case anziani, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e comunque previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
  - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
  - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
  - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
  - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
  - f) non è consentito lasciare in moto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
- 3 L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Le ditte firmatarie del contratto collettivo di lavoro che ottengono dall'Ufficio paritetico l'autorizzazione a operare il sabato sono tenute a rispettare i medesimi orari previsti e a darne comunicazione preventiva al Municipio, affinché quest'ultimo ne sia informato tempestivamente prima dell'esecuzione dei lavori.
- 4 Nei giorni in cui è dichiarato l'allarme canicola dalle competenti Autorità cantonali, l'orario di inizio dei lavori all'aperto – segnatamente nei settori esercitati da professionisti quali l'artigianato, l'industria, l'edilizia ed il genio civile – è stabilito conformemente alle disposizioni emanate dai servizi cantonali competenti. In tali circostanze, e in deroga agli orari ordinari previsti ai precedenti capoversi del presente articolo, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00, salvo diverse disposizioni del Municipio, il quale si allinea alle indicazioni cantonali e si riserva di adottare ulteriori misure qualora necessario.
- 5 Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere e/o sul lavoro delle presenti disposizioni.
- 6 In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori; limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e/o orari o ordinare la sospensione dei lavori.

7 È riservata la procedura di contravvenzione.

8 In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste 10 giorni prima del lavoro da svolgere.

### **Art. 8 - Negozi**

Si rimanda alla Legge cantonale sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN) e al suo Regolamento di applicazione del 18 dicembre 2019 (RLAN).

### **Art. 9 - Saloni di bellezza (parrucchieri/estetisti)**

Si rimanda alla Legge federale sul lavoro e alle relative Ordinanze, come pure al Contratto collettivo specifico.

### **Art. 10 - Apparecchi per la riproduzione del suono**

1 Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 11.

2 Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti sia all'interno sia all'esterno in modo tale da non essere percepiti da terzi.

3 Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

### **Art. 11 - Manifestazioni pubbliche e feste**

1 L'organizzazione di una manifestazione ricorrente o occasionale, aperta al pubblico, di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, karaoke, dj set, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

2 Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione elettroacustica del suono, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione, come pure deve essere notificata anche l'eventuale esposizione ad un livello sonoro medio superiore a 93 dB.

3 L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali vigenti. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

4 La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 30 giorni prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

5 Resta riservata l'applicazione del Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS) del 10 novembre 2021.

### **Art. 12 - Parchi giochi, giochi all'aperto e attività sportive**

1 È vietato l'utilizzo dei parchi giochi pubblici dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

2 I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

3 Deroghe possono essere concesse dal Municipio dietro domanda scritta e motivata.

4 La pratica di giochi all'aperto e delle attività sportive all'aperto sono regolate da disposizioni municipali o da apposita Ordinanza municipale.

### **Art. 13 - Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

1 L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

- 2 Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
- 3 Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

#### **Art. 14 - Animali**

- 1 I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. I detentori di cani devono evitare l'abbaiare continuo o ripetuto.
- 2 In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. L'ordine può essere impartito anche dagli agenti dei corpi di Polizia o dal personale autorizzato dal Municipio quando le circostanze lo richiedono.

#### **Art. 15 - Veicoli a motore**

- 1 L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 08.00.
- 2 È segnatamente vietato:
  - a) far funzionare a vuoto il motore di veicoli fermi;
  - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
  - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
  - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
  - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
  - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
  - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile, nonché il richiamo tramite segnalatori acustici.
- 3 Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

#### **Art. 16 - Elicotteri**

Riservate le disposizioni della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17 giugno 1987 (DEVBQAE), l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale con atterraggi esterni nella zona densamente abitata è assoggettato alla preventiva autorizzazione del Municipio e può essere concesso, quando l'impiego di mezzi meno incisivi della quiete pubblica (autocarri, gru, ecc.) non risulta ragionevolmente utilizzabile o risulta esageratamente oneroso, alle seguenti condizioni:

- a) gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 09.00 e le ore 11.00 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 dal lunedì al venerdì;
- b) per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il rumore, i pacchetti di rotazione (durata del volo), non devono di regola superare i 30 minuti. La durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio.
- c) le richieste devono essere trasmesse al Municipio almeno 10 giorni prima rispetto alla data di volo prevista.
- d) deroghe possono essere concesse dal Municipio solo in casi debitamente motivati e documentati.

#### **Art. 17 - Sirene e impianti d'allarme**

- 1 È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

- 2 Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
- 3 Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

#### **Art. 18 - Deposito rifiuti**

- 1 Il deposito dei rifiuti presso i luoghi di raccolta stabiliti (Eco-punti) è consentito tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 21.00 e deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo al vicinato.
- 2 Gli scarti in vetro possono essere conferiti negli appositi contenitori unicamente nei giorni feriali, dalle ore 07.30 alle ore 21.00; è vietato lo smaltimento del vetro la domenica e nei giorni festivi.
- 3 I rifiuti devono essere introdotti esclusivamente nei rispettivi contenitori (cassonetti). È vietato depositare rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari autorizzati, nonché abbandonarli a terra, anche se contenuti nei sacchi ufficiali. Qualora i contenitori risultassero pieni, occorre recarsi presso un altro eco-punto nelle vicinanze per il corretto smaltimento.

### **CAPITOLO III – Disposizioni finali**

#### **Art. 19 - Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. Resta riservata l'applicazione di altre normative comunali, dei disposti LORP e RORP o di leggi speciali.

#### **Art. 20 - Provvedimenti**

- 1 Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia Malcantone EST o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
- 2 Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia Malcantone EST o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
- 3 È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

#### **Art. 21 - Entrata in vigore e abrogazione**

- 1 La presente ordinanza entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, e abroga ogni altra precedente disposizione municipale in materia.
- 2 Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

#### **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:  
Fto. Thierry Morotti

Il Segretario:  
Fto. Davide Ferranti

- Ordinanza approvata con Ris. Mun. no. 2569 del 26.01.2026.
- A norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune di Agno dal 20 febbraio 2026.